

## **DISCIPLINARE del mercato denominato "MERCATO AGRICOLO DELLA RIVIERA DEL BRENTA"**

### **Premesse**

Il "MERCATO AGRICOLO DELLA RIVIERA DEL BRENTA" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

L'obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Con la vendita di prodotti a «chilometri zero» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, perché scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir, si sostiene il consumo dei prodotti agricoli di origine locale, riducendo l'inquinamento legato ai trasporti e valorizzando le attività agricole locali.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, " È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

A tal fine l'imprenditore potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori.

Poiché l'attività di vendita degli imprenditori agricoli è legata alla "stagionalità" dei prodotti posti in vendita, si ritiene opportuno non rilasciare alcuna concessione di posteggio, ma consentire ad ogni singolo operatore di poter partecipare al mercato, secondo le modalità stabilite da presente disciplinare.

**Servizio Attività Produttive**

tel. 0415128850 – fax 041464785

e-mail: suap@cittadellariviera.it

posta certificata: suap.rivieradelbrenta@legalmail.it

sito Internet: www.cittadellariviera.it

### **Normativa di riferimento**

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il recente Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti farmer's market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico - sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

### **Articolo 1**

#### **Ubicazione e caratteristiche del mercato**

Il mercato degli agricoltori, denominato "**MERCATO AGRICOLO DELLA RIVIERA DEL BRENTA**" avrà le seguenti caratteristiche:

**Luogo di svolgimento:** Dolo, Piazza Cantiere, compreso lo Squero Monumentale nei mesi autunnali ed invernali e precisamente: ottobre, novembre e dicembre, nonché in occasione di avverse condizioni atmosferiche, come da allegata planimetria sub. lett. a).

**Dimensioni:** n. 20 posteggi aventi una superficie di vendita di mq. 9 (3 mt. fronte e 3 mt. profondità).

**Frequenza:** "annuale", con cadenza settimanale nella giornata del martedì.

**Orari:** inizio allestimento ore 6.00, inizio vendita ore 7.30 - cessazione attività di vendita ore 13.30, sgombero entro le ore 14.00.

**Prodotti vendibili:** frutta e verdura, formaggi, miele, funghi, vino, piante e fiori, carni e salumi, olio e prodotti ittici.

**Attività complementari alla vendita diretta:** possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale.

### **Articolo 2**

#### **Finalità**

Il mercato agricolo della Riviera del Brenta, ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura veneziana;

**Servizio Attività Produttive**

tel. 0415128850 – fax 041464785

e-mail: suap@cittadellariviera.it

posta certificata: suap.rivieradelbrenta@legalmail.it

sito Internet: www.cittadellariviera.it

- b) incentivare la conoscenza e il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione e secondo un equo rapporto qualità/prezzo;
- c) assicurare al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole della Riviera del Brenta in particolare della Provincia di Venezia in generale, garantendo qualità, freschezza e genuinità;
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche;
- e) realizzare, nell'ambito del Mercato, almeno una iniziativa annua di valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

**Articolo 3**

**Assegnazione dei posteggi**

- 1) Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona, l'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta", d'intesa con l'Amministrazione Comunale di Dolo, per quanto concerne la concessione del suolo pubblico relativa a: n. 20 posteggi, di cui è costituito il mercato, assegnati nel seguente modo:
  - a) n. 18 posteggi, in via prioritaria, alle Associazioni di categoria degli agricoltori firmatarie della convenzione, in quanto ritenute maggiormente rappresentative a livello locale;
  - b) n. 2 posteggi a singoli imprenditori agricoli;
- 2) in caso di mancata occupazione dei posteggi di cui al comma 1 lettera a), gli stessi saranno assegnati per quella sola giornata agli imprenditori agricoli in ordine di graduatoria di cui al successivo comma 3, lettera b);
- 3) L'assegnazione dei posteggi verrà fatta nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) le associazioni firmatarie della convenzione provvederanno di comune accordo a comunicare al Comune i nominativi degli imprenditori agricoli che si alterneranno nell'occupazione dei n. 18 posteggi;
  - b) i 2 posteggi, individuati nella pianta del mercato con i numeri 1 e 2, verranno assegnati dal Comune agli imprenditori agricoli, diversi da quelli del punto a), nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
    - **maggiore numero di presenze maturate nel mercato;**
    - **maggiore anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o presentata comunicazione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 o dalla data di inizio dell'attività di produttore agricolo risultante dalla iscrizione alla Camera di Commercio;**
    - **ordine cronologico di presentazione della comunicazione;**
- 4) Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà presentare all'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" apposita comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, con esplicita dichiarazione di accettare il presente disciplinare di vendita nonché il codice di comportamento stabilito con la convenzione;

**Servizio Attività Produttive**

tel. 0415128850 – fax 041464785

e-mail: suap@cittadellariviera.it

posta certificata: suap.rivieradelbrenta@legalmail.it

sito Internet: www.cittadellariviera.it

- 5) Per l'occupazione del posteggio non verrà rilasciata al singolo imprenditore agricolo alcuna concessione, considerata la stagionalità dei prodotti e la libera alternanza degli operatori; l'occupazione dell'area mercatale avverrà nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, in concessione al soggetto referente, individuato tra le Associazioni di Categoria firmatarie della convenzione per la gestione del "Mercato Agricolo della Riviera del Brenta";
- 6) Nel caso rimassero posteggi non occupati per assenza degli operatori di cui all'art. 2, comma 1 lettera a), gli operatori presenti, di comune accordo, potranno sistemarsi nei posteggi liberi al fine di garantire una occupazione uniforme dei posteggi.

**Articolo 4**

**Soggetti ammessi alla vendita nel mercato**

- 1) Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
  - a) ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni prioritariamente nel seguente ambito territoriale: Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Strà, Pianiga, Vigonovo, Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, o al massimo nell'ambito territoriale delle Province di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo, per la vendita di prodotti non commercializzati dai produttori locali dei sopraindicati Comuni;
  - b) vendita nel mercato prevalentemente dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/2001, con una percentuale massima del 30% di prodotti agricoli non di produzione propria, posti in vendita nel rispetto dei limiti dell'ammontare complessivo dei ricavi di cui all'art. 4, comma 8 del D.Lgs. 228/2001 (€160.00,00 per imprenditori individuali ed € 4.000.000,00 per le società) e con provenienza secondo quanto previsto alla lett. a) precedente, anche se trattasi di prodotti già commercializzati nel mercato.
  - c) ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni nell'ambito delle Regioni Veneto, Trentino Alto - Adige e Friuli - Venezia Giulia;
  - d) limitatamente al periodo dal 15/10 al 15/04 dell'anno solare successivo, potranno partecipare aziende agricole provenienti da tutto il territorio nazionale, per la commercializzazione di colture non coltivate nei terreni dell'ambito territoriale delle Regioni: Veneto, Trentino Alto - Adige e Friuli - Venezia Giulia.

Dovranno essere commercializzati prevalentemente prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 228/2001.

- 2) L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27.12.2006, n. 296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

**Servizio Attività Produttive**

tel. 0415128850 – fax 041464785

e-mail: suap@cittadellariviera.it

posta certificata: suap.rivieradelbrenta@legalmail.it

sito Internet: www.cittadellariviera.it

**Articolo 5**

**Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato**

- 1) L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- 2) I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.
- 3) I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.
- 4) Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento.
- 5) E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
- 6) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
- 7) L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
- 8) E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
- 9) Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 10) L'operatore ha l'obbligo di esibire la comunicazione di cui al D. Lgs 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- 11) Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al Vigile incaricato addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

**Articolo 6**

**Norme igienico-sanitarie**

- 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.
- 2) Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

**Servizio Attività Produttive**

tel. 0415128850 – fax 041464785

e-mail: suap@cittadellariviera.it

posta certificata: suap.rivieradelbrenta@legalmail.it

sito Internet: www.cittadellariviera.it

- 3) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS del 3 aprile 2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
- 4) ***Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'OMS del 3 aprile 2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.***
- 5) ***I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:***
  - a) ***essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;***
  - b) ***avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;***
  - c) ***avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.***
- 6) Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
- 7) ***I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione.***
- 8) ***L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.***

**Articolo 7**

**Criteria per la trasparenza dei prezzi**

- 1) I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza.
- 2) L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sull'origine dei prodotti e il numero di chilometri percorsi dal luogo di produzione al mercato di Dolo- Piazza Mercato.

**Servizio Attività Produttive**

tel. 0415128850 – fax 041464785

e-mail: suap@cittadellariviera.it

posta certificata: suap.rivieradelbrenta@legalmail.it

sito Internet: www.cittadellariviera.it

**Articolo 8**

**Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato**

- 1) Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare e dal codice di comportamento nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla partecipazione al mercato.
- 2) Gli imprenditori agricoli partecipanti ai mercati sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

**Articolo 9**

**Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita**

- 1) È consentito l'accesso all'area di vendita con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.
- 2) Gli operatori inoltre dovranno:
  - adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
  - per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile;
  - osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole;
  - osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal comune.

**Articolo 10**

**Tributi per l'occupazione del posteggio**

- 1) L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
- 2) I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del comune. Per l'occupazione giornaliera è ammesso il pagamento diretto agli agenti di Polizia Locale o al concessionario del servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

**Articolo 11**

**Funzionamento del mercato**

- 1) Il mercato è gestito dal Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato di intesa con il comune di Dolo, fermo restando, per questi ultimi, la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
- 2) I responsabili degli uffici preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù

**Servizio Attività Produttive**

tel. 0415128850 – fax 041464785

e-mail: suap@cittadellariviera.it

posta certificata: suap.rivieradelbrenta@legalmail.it

sito Internet: www.cittadellariviera.it

delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

- 3) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS 13.
- 4) La graduatoria dei posteggi assegnati di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) verrà aggiornata ad ogni mercato.
- 5) L'operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro.
- 6) Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

### **Articolo 12 Sanzioni**

*Le sanzioni per l'inosservanza delle norme contenute nel presente disciplinare sono stabilite con apposita ordinanza del Sindaco di Dolo.*

*I fini dei controlli per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita e le caratteristiche merceologiche inerenti i prodotti tipici e/o tradizionali l'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" può avvalersi della collaborazione dell'Unità Operativa Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Venezia.*

*In caso di reiterate violazioni della Legge o del presente Regolamento, può essere disposta l'esclusione degli operatori dal mercato.*

### **Articolo 13 Disposizioni finali**

- 1) I posteggi rimasti liberi entro le ore 8 saranno assegnati giornalmente sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 2, comma 3, lettera b). Dopo le ore 8,30 i posteggi non potranno essere più occupati.
- 2) Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno festivo, il mercato non si svolgerà.
- 3) La comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 avrà efficacia immediata.
- 4) L'Amministrazione comunale, in accordo con le Associazioni firmatarie della convezione, potrà variare la frequenza del mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori.